

N. 00438/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01663/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2010, proposto da:
Giuseppe Furiani Castelli Di Melace, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso quest'ultimo in
Milano, via Larga, 23;

contro

Comune di Stradella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Adavastro, Paolo Re e Serena Filippi Filippi, con domicilio eletto presso
il loro studio in Milano, via Cerva, 20;

per l'annullamento,

dell'ordinanza n. 44 del 18.5.2010 con cui il Responsabile del Servizio
Tecnico e Territoriale del Comune di Stradella ha ordinato al ricorrente,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 9 l.r. 12/2005 di non dare
corso ai lavori di cui alla DIA n. 83/2010, pervenuta in data 20.4.2010,
come integrata in data 28.4.2010; di ogni altro atto presupposto,
conseguenziale e connesso, nonché per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stradella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 20.4.2010, il dr. Giuseppe Furiani Castelli di Melace presentava al Comune di Stradella (PV), una denuncia di inizio attività (DIA), per la realizzazione di una autorimessa esterna di pertinenza alla propria abitazione, sita in via De Amicis, 15.

Con ordinanza n. 44 del 18.5.2010, il Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale del Comune vietava di dare corso ai lavori di cui alla DIA succitata, rilevando il contrasto fra l'intervento edilizio e l'art. 6, punto 1.4) comma 5° delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al PGT (Piano di Governo del Territorio).

Contro la suddetta ordinanza era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge 241/1990, dei principi di partecipazione procedimentale e del contraddittorio;

2) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001, degli articoli 41 e 42 della legge regionale 12/2005, dell'art. 6 punto 1.4, comma 6, delle NTA del PGT del Comune di Stradella, dell'art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza, assoluta carenza di motivazione;

3) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza, assoluta carenza di motivazione.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 26.1.2012, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.1 La definizione del presente ricorso implica la corretta interpretazione dell'art. 6 punto 1.4, comma 6°, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), del PGT del Comune di Stradella (si veda il contenuto integrale dell'articolo, doc. 4 del ricorrente).

Nel caso di specie, risulta non contestata la circostanza che la DIA prevede la realizzazione di un'autorimessa pertinenziale sulla proprietà del ricorrente, al confine con un'area ospitante un giardino pubblico (cfr. la relazione tecnica alla DIA, doc. 3 del ricorrente), classificata nel Piano dei Servizi quale Verde Pubblico Urbano, ai sensi dell'art. 102 delle NTA (cfr. doc. 3 del resistente, pag. 117).

L'Amministrazione ha ritenuto vietata l'edificazione a confine con area a Verde Pubblico, in applicazione del comma 5° del punto 1.4) dell'art. 6 citato, in forza del quale le costruzioni sul confine sono ammesse se i terreni ricadenti nei due ambiti confinanti rientrano tra i tessuti urbani consolidati, i tessuti extraurbani agricoli ed ambientali, oltre a quelli a Verde Privato.

Orbene, tenuto conto che il terreno a confine di quello dell'esponente, ove insiste il giardino pubblico, non rientra in quelli suindicati, ma fra le aree a Verde Pubblico secondo il Piano dei Servizi, l'intervento di cui alla DIA è stato oggetto del provvedimento comunale di inibitoria.

L'esponente lamenta l'erronea applicazione del citato comma 5° del punto 1.4), ed invoca invece, nella presente fattispecie, l'applicazione del successivo comma 6° del punto 1.4) e segnatamente del secondo periodo del comma stesso, il quale così dispone: <<Nel caso di costruzioni accessorie la cui altezza.....non sia superiore a m. 2,50, è ammessa la costruzione a confine>> (l'autorimessa di cui alla DIA ha, infatti, carattere accessorio e pertinenziale rispetto al fabbricato principale e l'altezza rientra nel limite di metri 2,5).

A detta del ricorrente, la norma da ultimo citata ha carattere generale e consentirebbe, sull'intero territorio comunale, l'edificazione a confine di qualsivoglia edificio, purché accessorio ad altro principale e con altezza non superiore a metri 2,5.

La difesa della parte resistente propone invece un'altra interpretazione, che collega il secondo periodo del comma 6° del punto 1.4), al primo periodo del comma stesso, che disciplina il regime delle distanze per gli edifici e gli impianti pubblici e/o di pubblico interesse.

Secondo l'Amministrazione, infatti, la possibilità di realizzazione a confine delle costruzioni accessorie attiene non a qualunque opera accessoria ma soltanto a quelle accessorie agli impianti o agli edifici pubblici.

La soluzione interpretativa prospettata dal ricorrente non appare condivisibile.

Il punto 1.4) dell'art. 6 delle NTA regolamenta le distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà e dai limiti di ambito.

Lo stesso (cfr. doc. 4 del ricorrente), detta dapprima una regola generale, relativa a tutti gli ambiti disciplinati dal PGT (comma 1°), e nei commi successivi una serie di disposizioni speciali per particolari fattispecie, aventi spesso carattere derogatorio rispetto alla regola generale di cui

sopra.

Così, il comma 5° (richiamato nell'ordinanza impugnata), concerne le distanze nell'ambito dei tessuti urbani consolidati, extraurbani agricoli ed ambientali ed a Verde Privato, mentre il precedente comma 4° regola le distanze con riguardo ai tessuti urbani consolidati residenziali ed agli ambiti di trasformazione residenziali e produttivi.

Il sesto ed ultimo comma riguarda invece gli edifici e gli impianti pubblici e/o di pubblico interesse, per i quali (primo periodo), viene prevista una distanza minima dal confine di almeno 5 metri, con facoltà di costruzione a confine per opere accessorie di altezza inferiore a 2,5 metri (secondo periodo), mentre il terzo periodo del comma sesto riguarda un particolare tipo di impianto pubblico, vale a dire le cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

L'interpretazione fornita dal Comune si fonda non soltanto sul dato letterale (la norma sulle costruzioni accessorie non costituisce un autonomo comma del punto 1.4, ma si inserisce in un comma più ampio dedicato agli impianti pubblici), ma anche su considerazioni di carattere sistematico.

Se si attribuisse, infatti, come vorrebbe il ricorrente, carattere generale alla norma sulle costruzioni accessorie, si arriverebbe alla conclusione che sull'intero territorio del Comune sarebbe ammissibile l'edificazione a confine, purché la nuova costruzione non superi l'altezza di 2,5 metri (che non appare peraltro una misura bassa) e purché abbia carattere accessorio a qualsivoglia fabbricato principale.

In pratica, si realizzerebbe una sorta di surrettizia liberalizzazione delle costruzioni a confine (seppure con le caratteristiche di accessorietà e di altezza sopra ricordate), il che non sembra certamente coerente con le finalità di ordinata pianificazione urbanistica perseguite attraverso il

PGT.

Si aggiunga ancora che la facoltà di edificazione sul confine, senza osservare alcuna distanza da quest'ultimo o dalle costruzioni vicine, si pone anche in deroga alle norme sulle distanze fra edifici previste dal codice civile (artt. 873 e seguenti di quest'ultimo), sicché anche sotto tale profilo si impone una interpretazione restrittiva del comma 6° del punto 1.4), conforme agli indirizzi applicativi del Comune.

1.2 Ciò premesso, i motivi di ricorso n. 2 e n. 3 (che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro omogeneità), devono rigettarsi, visto che l'Amministrazione di Stradella ha correttamente dato applicazione al comma 5° del punto 1.4) dell'art. 6 sopra richiamato, né l'ordinanza può dirsi viziata per difetto di motivazione, essendo in essa chiaramente esplicitate le ragioni fattuali e giuridiche che hanno indotto gli uffici ad inibire l'attività costruttiva di cui alla DIA in epigrafe.

1.3 In ordine al motivo n. 1 sulla presunta violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, occorre dapprima premettere come la funzione di controllo e repressione dell'attività edilizia *contra legem* costituisce – per le Amministrazioni comunali – un'attività vincolata, di mera applicazione della normativa di rango primario e secondario, senza alcun margine di discrezionalità (cfr., fra le tante, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 12.7.2011, n. 3711 e n. 3712).

Nel caso di specie, avendo il Comune resistente dato applicazione – doverosamente – alle NTA del PGT vigente, l'ordinanza impugnata non può che qualificarsi come atto vincolato, il cui contenuto non avrebbe potuto in ogni caso essere diverso, pur a fronte di eventuali osservazioni del privato, per cui nella presente fattispecie può agevolmente trovare applicazione l'art. 21 *octies*, comma 2°, della legge 241/1990 (sull'irrilevanza della violazione delle norme procedurali, qualora il

contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, si vedano, fra le più recenti: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 4.7.2011, n. 472 e 28.7.2011, n. 513).

In conclusione, l'intero gravame deve essere respinto.

2. La declaratoria di rigetto del ricorso implica conseguentemente la reiezione della domanda di risarcimento del danno.

3. La novità e la complessità della questione trattata giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)